



## ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE



L'anno duemiladue (2002), il giorno ventitrè (23) del mese di marzo, in Finale via Giuseppe Parigi n.19 si sono riuniti, per loro libera scelta, di comune accordo fra loro e tutti da considerarsi soci fondatori della costituenda Associazione i Signori:

- DI CHIARA VINCENZO, Dottore in Economia e Commercio, nato a Stuttgart Hedelfing (Germania) il 26 giugno 1971, residente a Pollina, frazione Finale via Parini n.19, codice fiscale DCH VCN 71H26 Z 112 S;
- GIAIMI ROSARIO, maestro di musica, nato a Tusa (ME) il 6 settembre 1969, residente a Pollina, frazione Finale corso Sicilia n.12, codice fiscale GMI RSR 67P06 L478 W;
- D'ALESSANDRIA VINCENZO, bidello, nato a Palermo il 18 gennaio 1972, residente a Pollina via Brodoloni 15, codice fiscale DLS VCN 72A1 8 G273 E;
- DUCA ANTONIO, autista, nato a Pollina il 10 dicembre 1966 ed ivi residente nella frazione di Finale via Cavour 30, codice fiscale DCU NTN 66T10 G797 V;
- CASTIGLIA ANTONIO, operaio, nato a Pollina il 2 gennaio 1954 ed ivi residente in via Castello n.14, codice fiscale CST NTN 54A02 G797 T;
- ROCCA ANTONIO, geometra, nato a Pollina il 24 marzo 1961 ed ivi residente in c/da Cinquemiserie, codice fiscale RCC NTN 61C24 G797 G;
- MARCHESE GIOVANNI, impiegato, nato a Pollina il 24 febbraio 1940 ed ivi residente nella frazione di Finale via G.Mazzini n.7, codice fiscale MRC GNN 40B24 G797 S;
- GENCHI SERAFINO, ragioniere commercialista, nato a Pollina il 13 febbraio 1956 ed ivi residente nella frazione di Finale via Leonardo Sciascia n.4, codice fiscale GNC SFN 56B 13 G797 X;

Cittadini italiani aventi i requisiti di legge, convengono e stipulano quanto segue:

### Articolo 1°

E' costituita fra essi comparenti un'associazione culturale musicale denominata "APOLLONIA", con sede in Pollina, frazione di Finale, via Giuseppe Parini n.19.

### Articolo 2°

L'Associazione ha durata illimitata, è apolitica, non ha finalità di lucro ed è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale.

### Articolo 3°

Lo scopo dell'Associazione è precisato al titolo I dello Statuto Sociale, composto da 38 articoli che al presente atto si allega sotto la lettera "A" che forma parte integrante e sostanziale.

### Articolo 4°

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote sociali ordinarie e straordinarie;
- b) da quanto, per liberalità, sovvenzioni, contributi, lasciti ed altro, pervenga all'Associazione per essere impiegato per il raggiungimento degli scopi sociali;
- c) da utili derivanti da manifestazioni e spettacoli;
- d) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- e) da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale.

Il Patrimonio dell'Associazione, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente per fini e gli scopi istituzionali.

### Articolo 5°

La quota d'iscrizione degli associati verrà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di soci. Per il primo esercizio la quota sociale viene fissata in 50 euro per i soci fondatori, in 30 euro per i soci ordinari.

### Articolo 6°

I componenti convengono all'unanimità di nominare per il primo Consiglio Direttivo, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2003, i Signori:

- 1) Di Chiara Vincenzo che assume la carica di Presidente;





ALLEGATO "A"  
STATUTO  
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE APOLLONIA

TITOLO I°  
COSTITUZIONE-SEDE-SCOPO

Articolo 1°

E' costituita l'Associazione denominata "APOLLONIA" con sede in Pollina, frazione di Finale, via Giuseppe Parini n.19.

L'Associazione ha per scopo:

- a) la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico dei suoi soci nei campi della musica, della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione e dell'arte in generale; in particolare la valorizzazione di giovani musicisti attraverso la formazione di gruppi vocali, strumentali e vocali-strumentali, bande musicali ed orchestre.
- b) la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi nei settori della musica, della cultura, delle arti e dello spettacolo nonché la diffusione e la promozione di tali attività su tutto il territorio nazionale;
- c) sollecitare lo svolgimento della vita associativa.

Articolo 2°

L'Associazione promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni musicali, culturali, teatrali, ricreative, sportive, cinematografiche, di animazione ed artistiche; promuove ed organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di musica, canto, moda, recitazione, danza, pittura, fotografia ed animazione. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione.

Articolo 3°

L'Associazione non ha fini di lucro ed è tassativamente apolitica e apartitica.

Articolo 4°

L'Associazione si avvarrà di tutte le agevolazioni, disposizioni di legge, finanziamenti ed altro, statali, regionali, di Enti pubblici o privati, atti a raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 5°

E' esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività direttamente connesse a queste ultime. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, comunque, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, ai t.87, Dpr 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR).

Articolo 6°

Nell'esclusivo scopo di concorrere strumentalmente alla realizzazione dei fini istituzionali, l'Associazione potrà in via accessoria, ausiliaria, secondaria, comunque marginale, svolgere le seguenti attività commerciali:

- a) prestazioni di servizi rese ad Enti pubblici o privati;
- b) partecipazioni di soci a manifestazioni od iniziative promosse da Enti pubblici o da privati;
- c) organizzazioni o collaborazioni per iniziative culturali ed artistiche rese a Enti pubblici o a privati;
- d) sponsorizzazioni o abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali.

L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

## TITOLO II

### SOCI

#### Articolo 7°

Soci dell'Associazione possono essere tutti i cittadini di ambo i sessi in possesso di idonei requisiti morali e sociali, che facciano domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori i quali garantiscono dei requisiti del presentato. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci.

#### Articolo 8°

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Soci fondatori;
- b) Soci ordinari;
- c) Soci temporanei;
- d) Soci onorari.

#### Articolo 9°

- Sono soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione;
- sono soci Ordinari coloro che abbiano fatto pervenire all'Associazione domanda di adesione per partecipare alle attività sociali;
- sono soci Temporanei e ne acquistano la qualifica di diritto, tutti i componenti dei vari gruppi (musicali, culturali, ecc...) formati all'interno dell'Associazione;
- sono soci Onorari coloro che si rendessero meritevoli di particolari distinzioni per effettive benemeritenze verso l'Associazione.

#### Articolo 10°

Coloro che desiderano l'iscrizione come soci dell'Associazione, devono presentare domanda scritta diretta al Presidente del Consiglio Direttivo contenente nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ed inoltre l'accettazione incondizionata dello statuto sociale e degli eventuali regolamenti interni ed accompagnata dal pagamento della quota sociale.

L'ammissione ha luogo per votazione del Consiglio Direttivo che decide a maggioranza dei componenti.

Il riconoscimento dei soci Onorari viene disposto dal Consiglio Direttivo, votandone l'ammissione a maggioranza e dandone comunicazione alle parti interessate.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi sociali, secondo le competenze statutarie, ed ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con i terzi.

#### Articolo 11°

L'anno sociale avrà inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 di dicembre di ogni anno.

#### Articolo 12°

La quota sociale deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni esercizio sociale.

Nessuna quota è dovuta dai soci Onorari.

I soci ritardatari nei pagamenti delle quote sociali sono sospesi di diritto da ogni attività e saranno invitati a versare la quota sociale entro il termine di trenta giorni dalla data di sollecito. Trascorso infruttuosamente questo termine il Consiglio Direttivo può prendere, nei confronti del socio moroso, quei provvedimenti che riterrà opportuni giungendo anche alla sua radiazione da socio.

### DECADENZA - RECESSO - ESCLUSIONE

#### Articolo 13°

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per decadenza quando non esplicano le attività per le quali sono stati ammessi all'Associazione;
- b) per recesso, quando ne diano comunicazione scritta al Presidente;

c) per esclusione, quando non osservino lo statuto, i regolamenti sociali, o si rendessero indesiderabili con il loro comportamento.

Sulla decadenza e sulla esclusione delibera il Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti. Il socio che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

### TITOLO III ASSEMBLEA

#### Articolo 14°

L'Associazione è retta dall'Assemblea generale dei soci che è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se dissenzienti. Ad essa partecipano tutti i soci maggiorenni. I soci minorenni, pur potendo partecipare all'assemblea, esprimono unicamente parere consultivo.

L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Pro-biviri e approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e quello preventivo dell'anno in corso, nonché il Regolamento interno; provvede alle modifiche statutarie che vengono proposte dal Consiglio Direttivo e delibera su tutto ciò che è di sua competenza e su quanto il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre al suo esame.

L'Amministrazione e la disciplina interna sono affidati al Consiglio Direttivo ed al Presidente dell'Associazione.

#### Articolo 15°

Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea sarà convocata in via ordinaria entro i primi novanta giorni dell'esercizio sociale. In tale adunanza oltre all'esame ed approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e all'approvazione del programma di attività, si procederà alle nomine delle cariche normalmente scadute.

#### Articolo 16°

L'Assemblea sarà convocata in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei votanti, lo crederà opportuno e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci in regola con il versamento della quota sociale, con lettera motivata.

#### Articolo 17°

L'Assemblea sarà convocata mediante comunicazione scritta ad ogni socio, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e deve riportare l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea potrà tenersi anche in luogo diverso della sede sociale.

#### Articolo 18°

Tutte le proposte che i soci vorranno sottoporre all'Assemblea dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima della riunione, al Consiglio Direttivo, il quale le iscriverà all'ordine del giorno. La presentazione delle proposte dovrà essere fatta per iscritto e dovrà essere ricevuta personalmente da un componente del Consiglio Direttivo.

Qualora la proposta di cui sopra, come qualsiasi altra richiesta, fosse sottoscritta da almeno un quinto dei soci e presentata 24 ore prima, il Presidente disporrà la immediata iscrizione all'ordine del giorno e la discussione da parte dell'Assemblea.

#### Articolo 19°

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione prende le sue deliberazioni a maggioranza assoluta (metà più uno dei soci regolarmente iscritti ed in regola con la quota associativa).

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione e potrà deliberare secondo la volontà espressa dalla metà più uno dei soci

presenti. Tuttavia, per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie occorre la maggioranza assoluta anche in seconda convocazione.

A parità di voto, prevarrà il voto di chi presiede l'Assemblea.

#### Articolo 20°

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza sarà presieduta dal Vice-Presidente, ed in assenza anche di questi dal socio designato dall'assemblea a maggioranza relativa. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario, controlla il regolare svolgimento dei lavori ed in particolare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### Articolo 21°

I soci fondatori (in regola con il versamento della quota sociale) e i soci ordinari hanno diritto di partecipare all'Assemblea e ciascuno di essi ha diritto ad un voto.

I soci ordinari possono esercitare il diritto di voto se iscritti da almeno trenta giorni nel libro soci e sono in regola con la quota sociale.

I soci temporanei ed onorari non hanno diritto di partecipare all'Assemblea.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio. Tuttavia ogni socio. Può essere titolare di una sola delega.

Il voto sarà espresso per alzata di mano o tramite scheda segreta, secondo la richiesta della maggioranza dei presenti. E' comunque obbligatoria, la votazione segreta quando si tratta di argomenti riguardanti il giudizio su persone.

#### Articolo 22°

L'Assemblea dei soci ogni due esercizi sociali, nominerà i membri del Consiglio Direttivo, di cui almeno tre dovranno essere scelti tra i soci fondatori, se disponibili all'accettazione della carica.

A parità di voto sarà eletto il socio più anziano in ordine di iscrizione nel libro dei soci, o in caso di parità, da quello, tra questi ultimi, più anziano di età.

Non possono essere chiamati a far parte del consiglio Direttivo i soci temporanei ed onorari.

### TITOLO IV

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

#### Articolo 23°

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, che è anche Presidente dell'Associazione, dal Vice-Presidente e di altri 3 Consiglieri. A discrezione dell'Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere variato, purchè tuttavia rimanga in numero dispari. Il Consiglio nomina un Segretario ed un Cassiere, i quali possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio, tra i soci.

Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni, salvo diversa deliberazione con maggioranza assoluta dell'Assemblea.

Le cariche sociali non danno, di norma, diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

#### Articolo 24°

Il Consiglio Direttivo è l'organo cui spettano la direzione disciplinare, economica, amministrativa dell'Associazione, con i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione, senza eccezione di sorta.

Esso adotta tutti i provvedimenti necessari al buon andamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione ed in particolare provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea, dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea, predispose il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea, delibera circa la quota sociale, stabilisce le previsioni di spesa, rappresenta le istanze dei soci, vaglia le domande e delibera le ammissioni di nuovi soci, delibera la sospensione o l'espulsione dei soci, decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea, propone all'Assemblea un regolamento interno e le relative modifiche, nomina il Direttore Artistico, delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private, riconosce i soci

Onorari, organizza tutte le manifestazioni inerenti il fine sociale, convoca l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

#### Articolo 25°

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di qualsiasi altro Consigliere. L'organo è regolarmente costituito quando intervengono la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni vengono prese con la maggioranza dei voti dei presenti, prevalendo, in caso di parità, il voto del Presidente. Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

#### Articolo 26°

I Consiglieri che nel corso del mandato rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza ed esclusione, vengono sostituiti dai soci che nella graduatoria elettorale hanno riportato il maggior numero di voti immediatamente dopo l'ultimo eletto.

I Consiglieri subentrati in carica permangono sino alla scadenza del mandato che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

Qualora venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio Direttivo, e quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea dei soci per procedere a nuove elezioni. Nel caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, l'Assemblea dovrà essere convocata di urgenza dal Presidente che in questo caso assume la gestione Commissariale e che può compiere, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione.

#### Articolo 27°

In caso di dimissioni del Presidente, il Vice-Presidente convoca urgentemente il Consiglio Direttivo che, provvede ad eleggere il nuovo Presidente. Ove il Presidente si sia dimesso anche dalla carica di Consigliere, il Vice-Presidente integra la carica vacante nei modi di cui all'Art. 26, primo comma.

#### Articolo 28°

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, a lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio. Egli è responsabile dell'attuazione degli scopi sociali e risponde degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione.

In caso di impedimento è sostituito dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano di iscrizione all'Associazione, o in caso di parità, da quello, tra questi ultimi, più anziano di età. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

#### Articolo 29°

Il Consiglio può conferire ad uno o più dei suoi componenti o ad uno qualunque dei soci determinate o specifiche funzioni da esercitare sotto la sorveglianza del Presidente.

#### Articolo 30°

Il Segretario è il coadiutore del presidente ed a lui è demandata l'esecuzione di tutte le decisioni degli organi sociali. In particolare ha i seguenti compiti: disbrigo dell'ordinaria corrispondenza; tesseramento ed aggiornamento del libro dei soci; stesura dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci; disbrigo dei comunicati ed inoltramento delle comunicazioni; svolgimento delle mansioni che di volta in volta gli vengono affidate dal Presidente.

#### Articolo 31°

Il Tesoriere-Cassiere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese, redige il bilancio consuntivo e preventivo attenendosi alle disposizioni del Consiglio Direttivo e del Presidente. E' inoltre responsabile della tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli.

### TITOLO V COLLEGIO DEI REVISORI

#### Articolo 32°

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri eletti ogni due anni dall'Assemblea dei soci, anche tra persone estranee all'Associazione.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci di esercizio, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

**TITOLO VI  
ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE**

Articolo 33°

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote sociali ordinarie e straordinarie;
- b) da quanto, per liberalità, sovvenzioni, contributi, lasciti ed altro, pervenga all'Associazione per essere impiegato per il raggiungimento degli scopi sociali; c) da utili derivanti da manifestazioni e spettacoli;
- d) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- e) da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale.

Il Patrimonio dell'Associazione, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente per fini e gli scopi istituzionali.

**TITOLO VII  
DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 34°

La carica di Direttore Artistico, può essere ricoperta soltanto da soggetti in possesso di adeguati titoli nel campo della musica, della cultura e dell'arte in generale.

Articolo 35°

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio di tre Provisori da nominarsi dall'Assemblea. Il loro lodo sarà inappellabile.

Articolo 36°

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria con l'approvazione di almeno quattro quinti (4/5) dei soci e, comunque, secondo le norme del Codice Civile. Il Patrimonio sociale deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Articolo 37°

Lo Statuto Sociale può essere modificato, su proposta del Consiglio Direttivo o della metà più uno dei soci regolarmente iscritti, soltanto dall'Assemblea Generale dei soci espressamente convocata con esplicita menzione degli articoli da modificarsi nell'ordine del giorno relativo.

La modifica dovrà essere approvata a maggioranza assoluta sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 38°

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme applicabili, nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

1) Adriano Visconti  
2) Im. E. E. E.  
3) Luigi Ferraro  
4) Enrico Ferraro  
5) Giuliano Vignani  
6) Antonio Vignani  
7) Luigi Vignani  
8) Antonio Vignani

29 MAR 2002

427 3

Ufficio di Registro

